#### REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

## Articolo 1 – Disciplina dell' addizionale comunale all'IRPEF

- 1. Il presente regolamento disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e individua in particolare le modalità di determinazione dell'aliquota e delle agevolazioni concesse.
- 2. In osservanza ai limiti normativi imposti dalla legge, non è possibile con questo regolamento introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione di fattispecie imponibili, di soggetti passivi e di aliquote massime diverse da quelle previste dalla normativa nazionale.

### Articolo 2 – Applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. L'Addizionale Comunale all'IRPEF, si applica ai contribuenti che alla data del 1<sup>^</sup> gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D. Lgs. 360 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

### Articolo 3 – Determinazione dell' aliquota, delle agevolazioni e delle esenzioni

- 1. Al Comune compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
- 2. Al Comune spetta inoltre la disciplina per individuare e determinare eventuali agevolazioni ed esenzioni secondo le disposizioni dettate dalla normativa nazionale.
- 3. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);
- 4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2) della legge n. 296/2006;
- 5. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### Articolo 4 – Versamento

1. Per il versamento dell' addizionale comunale all'IRPEF si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

## Articolo 5 - Rapporti con i cittadini

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
- 2. Gli uffici comunali competenti forniscono le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, le agevolazioni e le esenzioni nonché le altre informazioni necessarie al cittadino per l'assolvimento degli obblighi tributari derivanti dal presente regolamento.

# Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

- 1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2007.

